



COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 – 90021 – Alia (PA) – Telefono: 091-8210911
PEC - protocolloalia@pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 35 DEL 30-07-2026

OGGETTO: Approvazione piano economico finanziario TARI quadriennio 2026 – 2029 con relativa relazione accompagnatoria e nota di validazione dell' ETC - SRR provincia est S.C.P.A, redatto ai sensi della deliberazione ARERA e per gli effetti di cui alla deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025.

L'anno duemilaventisei, il giorno 30, del mese luglio, alle ore 21:00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di rinvio della seduta del 29 luglio 2026, e in sessione ordinaria. Alle ore 22:23 inizia la trattazione del punto n. 05 dell'ordine del giorno indicato in oggetto. Presiede la seduta il Vicepresidente Ercole Agnello con l'assistenza del Segretario comunale Salvatore Alberto Somma. Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco Guccione A., il vicesindaco Miceli L. P. e gli assessori Miceli A., Ortolano R. (il vicesindaco Miceli L. P., riveste contestualmente la carica di consigliere comunale). Risultano presenti alla votazione finale i signori consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	REFERENZA	PRESENTI	ASSENTI
1	ANDOLLINA MARIA GRAZIA	PRESIDENTE		X
2	AGNELLO ERCOLE	VICE PRESIDENTE	X	
3	SIRAGUSA GAETANO	CONSIGLIERE ANZIANO	X	
4	DI NATALE PAOLA	CONSIGLIERE	X	
5	MICELI LUCIA PAOLA	CONSIGLIERE	X	
6	DI PRIMA ROSOLINO	CONSIGLIERE	X	
7	FUCARINO ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
8	CRUCCHI ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
9	GATTUSO CALOGERA	CONSIGLIERE		X
10	TRIPPI GIOACCHINO	CONSIGLIERE		X
11	FATTA ROSARIO	CONSIGLIERE	X	
12	BOSSOLO DANIELA	CONSIGLIERE		X

Presenti n. 08

Assenti n. 04 (Andollina, Gattuso, Tripi e Bossolo)

PREMESSO che l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'I.M.U. e della TASI, anche della TARI – Tassa sui Rifiuti;

DATO ATTO che:

- l'articolo 1, comma 641 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, disciplinano la TARI;

- l'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- l'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 23 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

- l'articolo 6 della succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 prevede la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

- l'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

DATO ATTO che la deliberazione ARERA:

- a) n. 52 del 3 marzo 2020, contiene semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- b) n. 493 del 24 novembre 2020 contiene norme per l'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

VISTA la Deliberazione 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 con la quale ARERA ha approvato la disciplina Regolatoria e tariffaria del servizio integrato dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2026 - 2029, per la determinazione dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (MTR-2). La Deliberazione prevede che ciascun gestore predisponga il piano economico finanziario (PEF) per le parti di propria competenza, corredato da una dichiarazione di veridicità e da una relazione per il periodo regolatorio quadriennale 2026-2029. Lo schema tipo di relazione accompagnatoria prevede che "Il/i Gestore/i trasmettono tutta la documentazione di interesse, all'Ente territorialmente competente, che deve verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni. L'Ente territorialmente competente (ETC) deve poi assumere le determinazioni rispetto ad alcuni parametri e coefficienti che andranno a determinare il piano economico finanziario";

CONSIDERATO:

- che il piano economico finanziario (P.E.F.) ha lo scopo di fornire gli elementi contabili-amministrativi per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) e deve prevedere un'illustrazione dettagliata delle caratteristiche del servizio di gestione, in modo da giustificare i costi che in esso sono contenuti;

- che le tariffe della TARI devono garantire la copertura integrale del costo del servizio determinato dal Piano Economico Finanziario (P.E.F.) che riguarda i rifiuti solidi urbani e quelli assimilati secondo i dettami del D.P.R. 27.04.1998, n. 158 e dalle norme vigenti in materia;

RICHIAMATA la documentazione trasmessa dalla società AMA – Rifiuto è Risorsa S.c.a.l. prot. n. 5141 del 31 marzo 2026 avente ad oggetto "Trasmissione PEF 2026 - 2029 completa di relazione redatta ai sensi dell'allegato 2 alla Determina 07 novembre 2025 1/2025– DTAC;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 410 del 28.04.2026 con la quale si è proceduto ad affidare all'operatore economico STEMi S.r.l. con sede a Roma il servizio di supporto specialistico per predisposizione del PEF Tari MTR-3 periodo 2026-2029;

CONSIDERATO che in data 29.06.2026 si è proceduto inserire sulla piattaforma Srrpalermoest.suiteambiente.it la documentazione necessaria per la validazione del Piano Economico Finanziario per il Servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2026-2029, redatto ai sensi dell'allegato 2 alla Determina 07 novembre 2025 1/2025 – DTAC;

1) PEF grezzo di settore redatto secondo lo schema di cui all'Appendice 1 del MTR;

2) Relazione di accompagnamento (di cui allo schema fornito in Appendice 2 del MTR-2) che definisce e descrive tutti gli oneri afferenti il servizio espletato;

3) Dichiarazione di veridicità secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR-2;

4) Dichiarazione di veridicità secondo lo schema di cui all'Appendice 4 del MTR-2;

5) Dichiarazione del Responsabile dell'Ufficio Finanziario e del Responsabile dell'Ufficio Ambiente, attestante la veridicità, completezza, coerenza e congruità dei dati inseriti nel PEF anno 2026-2029;

VISTA la nota prot. n. 10228 del 03 luglio 2026 con la quale la S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. trasmette il Piano Economico Finanziario del Comune di Alia periodo 2026 - 2029 con allegata la Relazione di accompagnamento e il provvedimento di validazione da parte del CdA della SRR per la successiva approvazione da parte del competente Organo comunale, per l'importo al lordo delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina n. 1/DTAC/2025 come segue:

Anno	Totale	Parte variabile	Parte Fissa
2026	€ 605.656	€ 462.878	€ 142.778
2027	€ 605.355	€ 465.864	€ 139.491
2028	€ 595.203	€ 458.864	€ 136.338
2029	€ 593.975	€ 458.864	€ 135.111

DATO ATTO che gli importi da sottoporre al Piano Tariffario sono quelli al netto delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina n. 1/DTAC/2025;

VISTA la Relazione integrata di accompagnamento al PEF 2026-2029, redatta ai sensi della delibera 397/2025/R/RIF che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti (ALLEGATO B);

ATTESO che la SRR ha verificato e attestato a seguito del processo di validazione il PEF 2026-2029;

VISTO il DPR 158/99 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti";

ATTESO che il DPR 158/99 individua i criteri per la quantificazione delle varie tariffe, composte da quota fissa e quota variabile ed articolate - distinte tra utenze domestiche e non domestiche - sulla base di specifici coefficienti (ka e kb per utenze domestiche; kc e Kd per utenze non domestiche).

VISTO l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 6511 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

VISTO l'art. 6 dell'Allegato "A" della delibera ARERA 363/2021 "Corrispettivi per l'utenza finale" che prevede "6.1 In ciascun anno a={2024,2025}, o comunque fino a diversa regolazione disposta dall'Autorità in materia di corrispettivi, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui ai commi 2.1, sono definiti:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;

- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99";

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 con i valori dei parametri di Kc e Kd definiti nell'esercizio 2021;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, punto 4.6 della Delibera n. 363/2021/R/Rif di ARERA "In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi.

ATTESO che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

VERIFICATO che il rapporto percentuale tra la Σ entrate tariffarie per ciascuno anno a, degli anni compresi nel quadriennio 2022/2025 e quello delle entrate tariffarie relative a ciascun anno a-1, rientra nel limite della crescita annuale delle tariffe ed è conforme ai limiti di cui all'art. 4 MTR-2;

VISTI:

- il comma 683 che dispone che "Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...);

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";

- l'articolo 151 del decreto legislativo 267/00 stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre. La medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO il comma 5-quinquies dell'art. 3 del d.l. 228/2021 come convertito con modificazioni nella legge n. 15 del 25 febbraio 2022 "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

DATO ATTO che dal 2026, l'articolo 1, comma 677, della Legge 199/2025 stabilisce che i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe TARI e i regolamenti entro il **31 luglio** di ogni anno, in sostituzione del precedente termine del 30 aprile previsto dal decreto-legge 228/2021 convertito dalla legge 15/2022;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...".

RITENUTO di sottoporre al Consiglio comunale, cui è ascritta la competenza, la presente proposta di deliberazione per procedere all'approvazione del Piano Finanziario degli interventi della TARI anni 2026-2029 corredato dalla relazione accompagnatoria, quale validato dalla SRR giusta provvedimento di validazione del 03 luglio 2026 (Allegato A, B e C) allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2026-2028 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, sezione PIAO approvato con deliberazione di Giunta municipale n.10/2026 con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del settore, il Segretario generale e il Sindaco dichiarano, ciascuno, che propri confronti non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente deliberazione;

ATTESO:

- che con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n.34 del 16 aprile 2021, si è provveduto, ai sensi dell'art. 2 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi, alla riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, articolata in quattro settori e precisamente: settore 1, "Affari generali" - settore 2 "Affari finanziari" - settore 3 "Infrastrutture territorio ambiente" e settore 4 "Attività produttive patrimonio e gestione servizi";

- che con deliberazione del Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, si è proceduto alla Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e all'approvazione del funzionigramma anno 2022;

DATO ATTO che il Comune di Alia, con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 7 marzo 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243 bis e seguente, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

VISTA la delibera del Commissario straordinario in funzione di Consiglio comunale n. 32 del 6 agosto 2021 di

ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 234 bis e seguenti del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 7 del 7 marzo 2022 con la quale veniva approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2022-2036, ai sensi degli articoli 243 bis e seguenti del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera consiliare n. 55 del 29.12.2025 e s.m.i. di approvazione del Documento di Programmazione Unico Semplificato 2026/2028 (DUPS) e la delibera consiliare n. 60, di pari data di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028;

Vista la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

Vista la legge regionale del 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la legge n. 142/1990, come recepita nella Regione siciliana con legge regionale n. 48/1991 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che tra le altre cose, reca norme in materia di "Ordinamento finanziario e contabile";

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.138 del 29 agosto 2011;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 31 marzo 2016;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2-di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 397/2025/R/RIF del 05 agosto 2025 e s.m.i., di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2026 - 2029 ed i documenti ad esso allegati, riportati negli Allegati "A" e "B", quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, come da Delibera del Consiglio d'Amministrazione di validazione della SRR assunta al protocollo generale dell'Ente al n.10228 del 03 luglio 2026 con la quale la SRR ha trasmesso il Piano economico Finanziario TARI 2026-2029 del Comune di Alia validato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 01 luglio 2026; (allegato "C");

3-di quantificare il costo complessivo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al PEF 2026-2029 come segue:

Anno	Totale	Parte variabile	Parte Fissa
2026	€ 605.656	€ 462.878	€ 142.778
2027	€ 605.355	€ 465.864	€ 139.491
2028	€ 595.203	€ 458.864	€ 136.338
2029	€ 593.975	€ 458.864	€ 135.111

4-di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi agli importi del PEF 2026-2029 è pari al 5% dei costi totali;

5-di dare atto che ai sensi del punto 28.4 allegato a, delibera Arera 397/2025 /R/RIF del 05.08.2025 "Il PEF viene aggiornato secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo";

6-di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad avvenuta approvazione della presente da parte del Consiglio Comunale alla SRR Palermo Provincia EST, per il successivo inoltro ad ARERA ai fini dell'approvazione definitiva;

7-di dare atto che ai sensi del punto 7.8 sempre della deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF del 05.08.2025 "Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.";

8-di dare atto che gli importi da sottoporre al Piano Tariffario sono quelli al netto delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina n. 1/DTAC/2025 e conseguentemente, il Consiglio Comunale, deve approvare le tariffe del tributo (TARI) per la gestione dei rifiuti per l'annualità 2026;

9-di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, come modificato dall'articolo 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, alla lettera b), la trasmissione di copia della presente deliberazione tramite invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre ai fini dell'efficacia della medesima che si intende assolta, a condizione che detta

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

10-di dare atto:

-che in applicazione del piano triennale 2026-2028 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, sezione PIAO, approvato con deliberazione di Giunta municipale n.10/2026, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del settore, il Segretario generale ed il Sindaco dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente deliberazione;

-che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai sensi della legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Provvedimenti – provvedimenti organi di indirizzo politico, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

11-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art.12-comma 2- della legge regionale n.44/91, immediatamente esecutiva. per consentire la successiva approvazione delle tariffe TARI anno 2026 al fine dell'attuazione degli adempimenti conseguenti.

Alia, 17 luglio 2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "2"
Dott.ssa Maria Grazia Minnuto

IL SINDACO
Dott. Antonino Guccione

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt.49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole

Addì, 17-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MARIA GRAZIA MINNUTO

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole

Addì, 17-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO

Il Vicepresidente, in prosecuzione (ore 22:23) passa alla trattazione dell'argomento posto al n.5 dell'ordine del giorno concernente l'oggetto, introduce l'argomento dando parziale lettura della proposta. Dichiarata aperta la discussione ed invita, i Consiglieri ad iscriversi per intervenire.

/Sono presenti in aula la responsabile del Settore 2 "Affari finanziari", dott.ssa Maria Grazia Minnuto e il Revisore dei conti, dott. Giuseppe Edoardo Toto /. Accertato che nessun Consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta di cui all'oggetto. Procedutosi a votazione a scrutinio palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato accertato da Ella con l'assistenza degli scrutatori prima nominati (Di Natale, Crucchi e Fatta). Consiglieri in carica 12. Presenti 8 Assenti 4 (Andollina, Bossolo, Gattuso e Tripi). Votanti 6. Voti favorevoli 6. Contrari nessuno. Astenuti 2 (Siragusa e Fatta). **Pertanto**,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione piano economico finanziario TARI quadriennio 2026 - 2029 con relativa relazione accompagnatoria e nota di validazione dell'ETC - SRR provincia est S.C.P.A., redatto ai sensi della deliberazione ARERA e per gli effetti di cui alla deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025", come riportata nella prima parte del presente verbale;

Visto l'esito della superiore votazione;

Vista la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali.";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, resi ai sensi degli artt.49 e 147-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal responsabile del settore 2, dott.ssa Maria Grazia Minnuto;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 239 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal revisore dei conti, dott. Giuseppe Edoardo Toto, giusta verbale n. 30 del 18 luglio 2026;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;

Visto lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

-di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione piano economico finanziario TARI quadriennio 2026 - 2029 con relativa relazione accompagnatoria e nota di validazione dell'ETC - SRR provincia est S.C.P.A., redatto ai sensi della deliberazione ARERA e per gli effetti di cui alla deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025", di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

SUCCESSIVAMENTE

Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44; **Procedutosi** a votazione a scrutinio palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato accertato da Ella con l'assistenza degli scrutatori prima nominati (Di Natale P., Crucchi A. e Fatta). Consiglieri in carica 12. Presenti 8 Assenti 4 (Andollina, Bossolo, Gattuso e Tripi). Votanti 6. Voti favorevoli 6. Contrari nessuno. Astenuti 2 (Siragusa e Fatta).

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Vicepresidente, accertato che nessun Consigliere chiede di intervenire, passa alla trattazione del punto successivo all'ordine del giorno.

La presente deliberazione si compone di n.08 pagine e n.08 allegati. Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO	IL VICE PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gaetano SIRAGUSA	Rag. Ercole AGNELLO	Dott. Salvatore Alberto SOMMA

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art. 11 della legge regionale n.44/1991, il _____ al n. _____ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della Pubblicazione
Angela Valeria GUCCIONE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall'Albo Pretorio on-line il _____, senza che siano state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della Pubblicazione
Angela Valeria GUCCIONE

Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line:

[] senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/1991, in data _____

[] è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Alberto SOMMA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ /2026 Reg. Pubbl.

Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e sino al _____ e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Alberto SOMMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.